

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico
 Datore_lavoro_Privato
 CSP/CSE
 Dirigente
 Responsabile_Lavori
 Committente
 Preposto
 RSPP
 Lavoratore
 Altro

Esito

- Assoluzione
 Condanna
 Pena detentiva
 Pena detentiva+pecuniaria
 Pena pecuniaria
 Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso
 Risarcimento alla costruita parte civile
 Altri elementi

Quantum

- 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

- Infortunio
 Malattia
 Non riguarda un infortunio
 Lesioni
 Morte

Soggetto leso

- Operaio
 Artigiano
 Impiegato
 Imprenditore
 Ulteriori soggetti lesi
 Altro
 Salute Sicurezza

Fattispecie

ometteva di verificare la corretta realizzazione delle operazioni di coordinamento e controllo delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza da parte delle imprese esecutrici.

Tipologia del luogo di avvenimento

- Privato
 Pubblico
 Cantiere
 Ufficio
 Fabbrica
 Altro

Principio di diritto

La disposizione che si assume essere stata violata, cioè l'art. 92, comma 1, lettera a), del dlgs n. 81 del 2008, specifica che fra i compiti del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori vi è quello di verificare l'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano della sicurezza e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; tale verifica non deve essere eseguita solo attraverso un'opera di coordinamento ma anche attraverso un'opera di materiale controllo dell'operato svolto dalle imprese esecutrici. Sulla base di quanto precede deve escludersi che, diversamente da ciò che la difesa del ricorrente pare intendere, i compiti dell'imputato si erano esauriti una volta che egli avesse impartito alle imprese esecutrici dei lavori le istruzioni in materia di sicurezza del cantiere e ne avesse sollecitato e raccomandato il rispetto. Invece l'imputato avrebbe dovuto compiere anche un'opera di controllo dell'effettivo rispetto di tali prescrizioni, disponendo, nel caso in cui il rispetto di esse non fosse stato assicurato, la sospensione dei lavori.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile
annullamento senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 2 febbraio 2021.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.